

Le donazioni coeve si riducono proporzionalmente e non secondo il criterio cronologico

di LUCA COLLURA

Con la sentenza in commento la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle disposizioni in materia di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della quota di riserva di un legittimario, in particolare soffermandosi sull'eventuale applicabilità del criterio cronologico ascendente di riduzione dettato dall'art. 559 c.c. per le donazioni al caso in cui si sia in presenza di più donazioni lesive coeve, quando non sia cioè possibile individuare quale sia stata posta in essere prima dell'altra.

Con atto di citazione Primo conveniva in giudizio la madre Tizia e i germani Secondo, Terzo, Quarta e Quinta chiedendo all'adito Tribunale di Rovigo di accertare e dichiarare che il di loro comune *de cuius* Tizio (marito di Tizia e padre delle altre parti in causa) aveva utilizzato parte del denaro ricavato dalla vendita della propria azienda agricola per l'acquisto di alcuni immobili che aveva intestato ai figli Secondo e Terzo, così ponendo in essere delle donazioni indirette in loro favore; nello specifico, si trattava di due atti posti in essere in pari data ovvero l'11 gennaio 1990. Indi, accertato che dette liberalità avevano leso la sua legittima, procedere alla riduzione delle stesse nella misura necessaria a reintegrarla.

Il Tribunale, con *decisum* confermato dal giudice del gravame, accertava la natura di donazione indiretta delle operazioni poste in essere da Tizio e disponeva la riduzione delle due donazioni secondo il criterio proporzionale previsto dall'art. 558, comma 1°, c.c. per le disposizioni testamentarie (*i.e.* istituzione d'erede e legati) e non quello cronologico ascendente (cioè dalla più recente alla più remota) che l'art. 559 c.c. detta espressamente per le donazioni.

Contro la sentenza della Corte d'Appello – che, come detto, aveva confermato la decisione del giudice di prime cure – ricorreva per cassazione Terzo, lamentando, *ex multis*, violazione e falsa applicazione dell'art. 559 c.c. nella parte in cui i giudici di merito avevano proceduto alla riduzione delle (secondo lui, solo presunte) donazioni indirette disposte da Tizio a vantaggio suo e del fratello Secondo applicando il criterio proporzionale dell'art. 558 c.c., atteso che, essendo stata la donazione in suo favore posta in essere in un

momento cronologicamente successivo rispetto a quella di cui aveva beneficiato Secondo, quest'ultima doveva essere ridotta in via prioritaria e per l'intero mentre quella in suo favore avrebbe dovuto essere ridotta in un secondo momento e solo ove ciò fosse ancora necessario per integrare la legittima di Primo e nei limiti di tale necessità.

La Cassazione, nel ritenere il motivo infondato, opera un'interessante ricostruzione dogmatica sul tema in argomento che vale qui la pena di richiamare brevemente.

Anzitutto la Suprema Corte ricorda come il legislatore, agli artt. 555, 558 e 559 c.c., abbia disciplinato in maniera analitica l'ordine e i criteri da adottare per la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eventualmente effettuate in vita dall'ereditando che siano lesive della legittima di uno o più legittimari, disponendo in maniera tassativa ed inderogabile¹ che:

- a) preliminarmente si riducono le disposizioni testamentarie (art. 555, comma 2, c.c.), senza distinzione tra istituzione d'erede e legato e secondo un criterio proporzionale (art. 558, comma 1°, c.c.), salvo che il testatore abbia previsto che una certa disposizione sia ridotta solo dopo aver ridotto tutte le altre (art. 558, comma 2, c.c.);
- b) ove ciò non sia sufficiente per reintegrare la legittima lesa (art. 555, comma 2, c.c.), si procede alla riduzione delle donazioni (anche indirette, ai sensi dell'art. 809, comma 1°,

¹ Cfr. Cass. civ., 28 giugno 1968, n. 2202; Cass., civ., 22 ottobre 1975, n. 3500; Cass. civ., 25 giugno 2013, n. 22632; Cass. civ., 10 marzo 2016, n. 4721. Unica deroga ammessa sarebbe quella della c.d. disposizione di preferenza di cui all'art. 558, comma 2, c.c. *Contra*, però, di recente CNN, Studio n. 52-2020/C, *Sulla modificabilità dell'ordine legale di riduzione delle donazioni*, secondo cui «con gli artt. 559 e 564, comma 4, c.c. il legislatore non ha tutelato, a differenza di quanto tradizionalmente si afferma, il principio di "irrevocabilità delle donazioni", ma la "stabilità" del vincolo contrattuale (in particolare se più antico) e, per certi limitati versi, "l'affidamento". Infatti, da un lato, è privo di fondamento affermare che "i primi donatari hanno un diritto irrevocabile sulla proprietà ricevuta dal defunto" e che "questi non può minarlo facendo nuove liberalità e sottoponendo le prime alla riduzione", in quanto non v'è nessuna preclusione generale per il *de cuius* di disporre *inter vivos* o *mortis causa* fino all'ultimo respiro, anche a danno dei donatari precedenti, e di revocare le donazioni nei casi previsti dalla legge, e, dall'altro lato, in costanza di lesione della quota di legittima è preferita soltanto per esigenze di equità l'aggressione delle donazioni più vicine cronologicamente al momento del decesso, sia perché il tempo, nel comune sentire, consolida le posizioni e attenua le responsabilità, sia perché la donazione più recente è quella che tendenzialmente ha realizzato la lesione». Il massimo organo del notariato italiano arriva quindi a sostenere che il criterio cronologico ascendente di riduzione delle donazioni sia derogabile in via contrattuale, perché così operando la riducibilità della donazione anteriore sarebbe il frutto dell'accordo tra donante e donatario. Numerose sono però le criticità che una tale impostazione potrebbe produrre (si pensi, tra le tante, ai legittimi dubbi su come andrebbe regolato il caso in cui, a fronte di un accordo tra donante e donatario che renda riducibile prima una donazione anteriore rispetto ad una più recente, il legittimario abbia fatto opposizione solo quella più recente, ritenendola riducibile, e non a quella più antica, il primo donatario, la cui donazione sarebbe ora riducibile, abbia alienato il bene a terzi e sia decorso nei suoi confronti il termine ventennale di cui all'art. 563 c.c.) sulle quali lo studio richiamato non si pronuncia.

c.c.) disposte dal *de cuius* quando era in vita secondo un criterio cronologico ascendente, cioè partendo dall'ultima e risalendo via via, nei limiti in cui ciò sia necessario, alla più remota (art. 559 c.c.).

Mentre il criterio proporzionale previsto per le disposizioni testamentarie si spiega col fatto che, divenendo esse efficaci tutte nello stesso momento, *i.e.* quello dell'apertura della successione, vanno tutte a ledere la quota riservata al legittimario allo stesso tempo, quello cronologico dettato per le donazioni, così come il fatto che esse siano ridotte solo dopo l'esaurimento di quanto disposto con testamento, ha la propria *ratio* nella volontà del legislatore di assicurare il rispetto del principio d'irrevocabilità unilaterale delle donazioni da parte del donante. Come osserva acutamente il Collegio, infatti, «se fosse consentito ridurre prima le liberalità rispetto alle disposizioni testamentarie, il *de cuius*, dopo aver compiuto un atto di donazione di per sé non lesivo della legittima, potrebbe renderlo riducibile, disponendo di altri beni per testamento». A ciò si aggiunga che se si applicasse il criterio proporzionale anche alla riduzione delle donazioni il testatore, ponendo in essere una donazione successiva, renderebbe almeno parzialmente riducibile quella anteriore, così sostanzialmente “revocandola” senza il necessario consenso del donatario².

Il criterio cronologico non può però trovare applicazione e deve lasciare il passo a quello proporzionale di cui all'art. 558 c.c. laddove si sia in presenza di due o più donazioni lesive tra loro coeve, quando cioè non sia accertabile quale sia stata posta in essere prima delle altre. Proprio questo era il caso concreto ricorrente nella vicenda sottoposta al giudizio della Suprema Corte: le due donazioni indirette in favore di Secondo e Terzo erano state stipulate il medesimo

² Si faccia il seguente esempio numerico: Tizio, vedovo, ha due figli, Primo e Secondo, un patrimonio di 300 e non ha debiti. Dona quindi 100 all'amico Caio e, dopo qualche tempo, dona altri 100 all'amico Sempronio. Alla sua morte Tizio lascia un patrimonio di 100 senza debiti e gli succedono i predetti figli. Questi, però, a seguito della riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c., realizzano che la loro legittima è stata lesa, avendo diritto ad un valore complessivo di 200 (cfr. art. 537, comma 2, c.c.) mentre il *relictum* ammonta solo a 100, per cui decidono di agire in riduzione contro i donatari Caio e Sempronio. Ora, se si applicasse il criterio proporzionale, la donazione in favore di Caio, originariamente inattuabile, perché gravante interamente sulla disponibile, diverrebbe riducibile per 50 mentre gli altri 50 andrebbero recuperati a scapito di Sempronio. Con la seconda donazione, quindi, Tizio ha *de facto* “revocato” per metà la donazione effettuata in favore di Caio, nonostante, al tempo in cui è stata posta in essere, la medesima fosse inattuabile da parte dei futuri legittimari di Tizio e senza che Caio abbia in qualche modo consentito a tale modifica quantitativa del bene donato (elemento, questo, indispensabile in virtù della natura contrattuale della donazione). Applicandosi, invece, il criterio legale di cui all'art. 559 c.c., Primo e Secondo potranno ridurre interamente la donazione in favore di Sempronio e, risultando per tal via completamente soddisfatti, non potranno invece aggredire la liberalità di cui aveva beneficiato Caio.

giorno (11 gennaio 1990) con atti notarili distinti ma non era nei medesimi rinvenibile alcun elemento, nemmeno l'orario di sottoscrizione dei contratti ad opera delle parti³, che permettesse di predicare con ragionevole certezza che una fosse stata conclusa prima dell'altra.

Rebus sic stantibus, conclude il Collegio che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno correttamente governato la materia, corretta essendo l'applicazione, in sede di riduzione, del criterio proporzionale previsto dall'art. 558 c.c. per le disposizioni testamentarie anziché di quello dettato dall'art. 559 c.c. per le donazioni, in quanto quest'ultimo presuppone indefettibilmente che sia possibile stabilire con certezza quale sia l'ordine temporale in cui il *de cuius* ha posto in essere le singole donazioni, dovendosi, in difetto, presumere che tutte abbiano leso la quota di riserva nello stesso momento, giustificandosi quindi, anche sotto un profilo dogmatico, l'applicazione analogica di un criterio diverso da quello legale, ricorrendo l'*eadem ratio* su cui si fonda l'art. 558 c.c.

³ In merito si ricordi che l'art. 51, comma 2, n. 11, l. 16 febbraio 1913, n. 89 (c.d. "legge notarile"), prescrive a pena di nullità l'indicazione dell'orario di sottoscrizione solo per gli atti di ultima volontà ma non anche per quelli *inter vivos*, nei quali l'indicazione, benché opportuna e ricorrente nella prassi, è solo eventuale. Inoltre, ha precisato la Corte, non poteva valere quale elemento probatorio nemmeno il numero di repertorio attribuito dal notaio al singolo atto al momento della repertoriazione, perché, se due atti sono stipulati il medesimo giorno, il fatto che uno abbia un numero di repertorio inferiore rispetto all'altro non significa che il primo sia stato stipulato prima del secondo, atteso che l'art. 62, l. not., non prescrive che l'ordine di repertoriazione segua l'ordine cronologico di stipula degli atti, purché la registrazione avvenga «entro il giorno successivo» alla stipula (ai tempi delle donazioni *de quibus* essa doveva invece avvenire entro il giorno della stipulazione).